



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

408
25/08/2026

OGGETTO: VIA DEGLI SCAMPI – CONTRADA CALATUBO. RIMOZIONE D'UFFICIO DI UN CANCELLO METALLICO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.

DIREZIONE 1
- PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO - AMBIENTE E SVILUPPO LOCALE

Premesso che è pervenuto il verbale di sopralluogo, accertamento dello stato dei luoghi e delle cose e annotazione di polizia giudiziaria del 25/08/2026, redatto congiuntamente da personale della Direzione 2 – Corpo di Polizia Locale e della Direzione 1 – Area 2 “Edilizia, Contrasto dell’Abusivismo Edilizio e Sviluppo Locale”, in data 25/8/2026 con prot. n. 77602 è stata accertata la mancata legittimità urbanistico-edilizia delle opere insistenti in fondo alla via degli Scampi, località Calatubo, nel territorio del Comune di Alcamo;

Dato atto, in particolare, che nel corso del sopralluogo è stata accertata, sull’area prospiciente il civico n. 30, la presenza di un muro in muratura di altezza media pari a circa m 1,50 e lunghezza pari a circa m 6,70, disposto trasversalmente rispetto al tracciato stradale, nonché, sul lato est del medesimo muro, di un cancello metallico a due battenti, sostenuto da pilastri in ferro, della larghezza complessiva di circa m 1,80 e dell’altezza di circa m 2,00;

Accertato che le opere sopra descritte ricadono sulla particella censita al Catasto Terreni al foglio 9, particella 1525, appartenente al patrimonio del Comune di Alcamo in forza della cessione gratuita effettuata mediante Convenzione di Piano di Lottizzazione del 20/01/1989, rep. n. 186279, registrata a Trapani il 03/02/1989 al n. 518, stipulata nell’ambito del Piano di Lottizzazione in Contrada Calatubo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 15/06/1989, con la quale furono ceduti al Comune gli spazi pubblici previsti dal D.M. 2 aprile 1968, tra i quali la predetta particella 1525, destinata ad opere aperte alla libera fruizione del pubblico;

Dato atto che la successiva variazione catastale d’ufficio degli intestati, indicata nel verbale come palesemente erronea e da rettificare, non modifica il titolo giuridico di provenienza dell’area risultante dalla predetta convenzione e dagli atti comunali di presa in carico;

Visto il verbale del 06/09/2019 di consegna al Comune e presa in carico delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione di Contrada Calatubo, realizzate dalla ditta lottizzante con Concessione Edilizia n. 70 del 26/04/1990 sulle aree già cedute gratuitamente al Comune;

Richiamata la nota prot. n. 24567 del 24/06/2019 del competente Servizio regionale per il Territorio di Trapani, con la quale è stata rigettata l’istanza di privati volta ad ottenere una servitù di passaggio riservata sull’area demaniale retrostante mediante apposizione di cancello, evidenziandosi la natura pubblica delle aree cedute al Comune e la necessità di non precludere l’accesso pubblico verso il demanio marittimo;

Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica Reg. n. Int1/2026/CDU del 24/08/2026, dal quale risulta che la particella 1525 del foglio 9 è interessata, tra l’altro, dal Piano Paesaggistico PL 19, dal vincolo

idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalle fasce di rispetto forestale e costiera e dalle ulteriori previsioni urbanistiche e di tutela ivi indicate;

Accertato che agli atti del Comune non risulta rilasciato alcun titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del cancello e del muro sopra descritti e che gli stessi insistono su area destinata ad opere e spazi pubblici, assoggettata ai regimi di tutela sopra richiamati;

Considerato che per la realizzazione delle opere in questione bisognava quantomeno presentare una S.C.I.A. ai sensi dell'art. 10 del L.R. 16/2016 condizionata ai pareri/nulla osta degli enti preposti ai vincoli nonché all'autorizzazione da parte dell'ente proprietario dell'area, in quanto opere non rientranti nei casi di cui all'art. 3 e 5 della L.R. 16/2016;

Dato atto che all'atto del sopralluogo non erano in corso lavori e non è stato possibile individuare in loco il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice o altri soggetti intenti all'esecuzione delle opere;

Rilevato altresì che il muro in muratura non è previsto nelle tavole grafiche del Piano di Lottizzazione e che peraltro, ostacolano il normale deflusso delle acque e impediscono anche il libero e diretto accesso al mare;

Considerato che il verbale del 25/08/2026 è stato redatto anche ai sensi dell'art. 357 c.p.p. e che gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria, compresa l'individuazione degli eventuali autori, committenti, esecutori, utilizzatori o detentori delle opere, restano autonomi rispetto al presente procedimento amministrativo di ripristino;

Visto l'art. 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'esecuzione di opere senza titolo su aree assoggettate ai vincoli previsti dalla disposizione o destinate ad opere e spazi pubblici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che la medesima disposizione prevede, per le aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e alle altre forme di tutela ivi richiamate, la preventiva comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire ai fini della demolizione anche di propria iniziativa;

Ritenuto che, sulla base degli accertamenti tecnici e documentali effettuati, ricorrano i presupposti per l'esercizio del potere-dovere di ripristino previsto dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, mediante rimozione d'ufficio del cancello metallico insistente sulla particella comunale n. 1525 del foglio 9;

Ritenuto di dover procedere con tempestività al ripristino della legalità urbanistica, assicurando anche la finalità pubblica delle aree cedute al comune a seguito dell'attuazione del piano di lottizzazione, i cui elaborati tecnici prevedono una destinazione pubblica della particella 1525 (viabilità pedonale e carrabile) che risulta preclusa a causa della realizzazione del cancello abusivo che esclude il pubblico dalla fruizione dell'area che consente l'accesso diretto al mare;

Ritenuto che l'intervento urgente deve essere limitato, allo stato, nelle more delle determinazioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, a quanto strettamente necessario alla rimozione del cancello e preservando, per quanto tecnicamente possibile, l'integrità dei suoi componenti metallici;

Ritenuto altresì di riservare a separata determinazione ogni provvedimento concernente il muro in muratura, anche in relazione agli effetti sul deflusso delle acque piovane accertati nel verbale;

Visti il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; la L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni; il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per quanto eventualmente applicabile; la L.R. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7; l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; lo Statuto comunale e gli strumenti urbanistici vigenti e adottati;

DISPONE

1. di **procedere**, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, alla rimozione d'ufficio del cancello metallico a due battenti, sostenuto da pilastri in ferro, della larghezza complessiva di circa m 1,80 e dell'altezza di circa m 2,00, sito in fondo alla via degli Scampi, località Calatubo, sul

confine nord della particella 1525 del foglio 9, appartenente al patrimonio comunale, il quale, peraltro, impedisce anche il libero e diretto accesso al mare;

2. di **incaricare** la Direzione 4 competente per gli interventi manutentivi e operativi sul patrimonio comunale dell'esecuzione materiale della rimozione, da effettuarsi dopo l'avvenuta contestuale comunicazione del presente provvedimento alle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e fatti salvi eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nel frattempo intervenuti;
3. che la rimozione sia eseguita con modalità tecniche tali da arrecare il minor pregiudizio possibile al manufatto, procedendo, ove tecnicamente praticabile, alla recisione o allo smontaggio delle sole cerniere, staffe o degli altri elementi strettamente necessari allo svincolo dei battenti e delle parti metalliche;
4. che i battenti e gli altri componenti metallici del cancello rimossi e ancora suscettibili di conservazione o riutilizzo siano trasportati presso idoneo deposito comunale individuato dalla Direzione competente e ivi custoditi, previa redazione di verbale di consistenza, rimozione, trasporto e consegna, corredato da documentazione fotografica; tali beni non saranno avviati a smaltimento fintanto che siano mantenuti in custodia e non ricorrano i presupposti normativi per la loro qualificazione come rifiuti;
5. che gli eventuali soli sfridi, frammenti o materiali di risulta derivanti dalle operazioni e dei quali l'Ente debba disfarsi siano classificati e gestiti secondo la disciplina vigente in materia di rifiuti, con conferimento a soggetti e impianti autorizzati e con gli adempimenti documentali eventualmente prescritti;
6. che, prima dell'inizio delle operazioni, il personale tecnico comunale, con l'assistenza della Polizia Locale, documenti fotograficamente lo stato dei luoghi e del manufatto; al termine delle operazioni sia redatto apposito verbale di esecuzione e ripristino;
7. che il Comando di Polizia Locale assicuri, ove necessario, l'assistenza alle operazioni e curi gli adempimenti di competenza in relazione al procedimento di polizia giudiziaria già avviato, fermo restando quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria;
8. di riservare a separato procedimento e a successivo provvedimento ogni determinazione relativa al muro in muratura di altezza media pari a circa m 1,50 e lunghezza pari a circa m 6,70, accertato nel medesimo sopralluogo.

DISPONE ALTRESÌ

la trasmissione del presente provvedimento, ai fini dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001:

- alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani sopritp@certmail.regione.sicilia.it ;
- al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 16, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it ;
- al Demanio Marittimo (Assessorato Territorio e Ambiente) Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
- all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Trapani geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it
- all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- alla Direzione 4 per l'esecuzione;
- alla Direzione 1 – Area 2, per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Locale, per l'assistenza all'esecuzione e per gli adempimenti di polizia giudiziaria;
- al sig. Sindaco di Alcamo e al Segretario generale del Comune di Alcamo per conoscenza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo entro sessanta giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, secondo le disposizioni vigenti.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Di Simone

Il Dirigente
ALESSANDRO SAMMATARO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)